

2

avendo maturato il numero minimo di giorni di contratti a termine richiesto – abbiano già compiuto 58 anni di età alla data di sottoscrizione del presente accordo, ovvero non abbiano avuto almeno un giorno di utilizzazione a termine nell'ambito del Gruppo Rai, nel periodo compreso tra il 1/06/2006 e la data di sottoscrizione del presente accordo.

7. L'ingresso nella fascia B del bacino ai sensi del presente accordo è subordinato alla sottoscrizione da parte degli interessati di un verbale di conciliazione in sede sindacale contenente l'impegno a non promuovere azioni giudiziarie e stragiudiziarie nei confronti della Rai e delle altre Società del Gruppo fino alla data del 30/09/2014.

8. Resta inteso che la sottoscrizione del verbale di cui al precedente punto 7. non comporterà alcuna rinuncia dei lavoratori ad eventuali diritti o pretese comunque connessi con l'attività svolta in passato per l'Azienda e determinerà la sospensione dei termini prescrizionali.

9. I nuovi ingressi nel bacino avverranno con i tempi e le modalità di seguito indicati: l'Azienda inviterà per iscritto (con lettera raccomandata A.R.) ciascun lavoratore a manifestare, sempre per iscritto (con lettera raccomandata A.R.), la sua adesione, con comunicazione che dovrà pervenire alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione della RAI entro la data del 28/02/2009, ed in seguito provvederà a convocarlo per la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale di cui al precedente punto 7, che dovrà avvenire entro la data del 31/03/2009.

10. Non potranno essere inseriti nel bacino i lavoratori che – pur in possesso dei requisiti fissati dal presente accordo – abbiano in corso un contenzioso con l'Azienda, salvo che non vi rinuncino entro il 31/03/2009 mediante sottoscrizione di apposito verbale, nel quale gli stessi dichiarino, altresì, di non avere null'altro a pretendere dall'Azienda in relazione all'attività pregressa. Limitatamente a tale ipotesi il requisito del giorno di utilizzazione con contratti a termine nel periodo dal 01/06/2006 e la data di sottoscrizione del presente accordo potrà essere sostituito dall'utilizzazione avvenuta in esecuzione di provvedimenti giudiziari. Non rientrano comunque nell'ambito di applicazione del presente accordo coloro che abbiano avuto sentenze di rigetto in primo o in secondo grado.

11. Ai fini dell'eventuale inserimento nella fascia B del bacino ai sensi del presente accordo, sarà esaminata la posizione delle lavoratrici che, a causa di periodi di astensione dal lavoro connessi alla maternità (astensione obbligatoria), abbiano maturato un numero di giorni inferiore a quelli richiesti, a condizione che sia configurabile una continuità di utilizzazione e che le interessate ne facciano richiesta per iscritto entro il 28/02/2009.

12. Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro la data del 30/06/2009 per valutare l'andamento del presente accordo, anche al fine di verificare se, in relazione alle nuove esigenze derivanti dall'iniziativa editoriale "Buongiorno Regione", sussistano i presupposti per riconoscere anche ai lavoratori rientrati nella fascia B delle Sedi diverse da Trieste e Palermo garanzie minime di utilizzazione con contratti a termine nel periodo di validità del bacino.

*Mar. G. V. V.*

*S. P. M. T. R.*